



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr.ssa Elena Nembrini
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 13

Oggetto: Decreto sostegni-ter: le novità fiscali in sintesi

Nell'ambito del DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter", pubblicato sulla G.U. 27.1.2022, n. 21 contenente "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", sono previste una serie di specifiche disposizioni **in vigore dal 27.1.2022** di seguito sintetizzate.

1. IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO – art. 2

Il DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter", ha introdotto nuove misure di sostegno a favore degli operatori economici prevedendo, tra l'altro, all'art. 2 lo stanziamento del "Fondo per il rilancio delle attività economiche" finalizzato al riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** alle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019.

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti **attività di commercio al dettaglio**.

Codice ATECO	Attività economica
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle



47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a.
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere



47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via Internet)
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a.
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi 2019 non superiori a € 2 milioni;**
- **riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019.**

Fatturato 2019	Fatturato 2021	Riduzione fatturato	30% fatturato 2019	Spettanza contributo
€ 100.000	€ 70.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 60.000	€ 40.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 75.000	€ 25.000	€ 30.000	NO



Per individuare la riduzione del fatturato **rilevano i ricavi** ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR relativi al 2021 e 2019.

Inoltre, per la fruizione del beneficio, **alla data di presentazione della domanda** l'impresa interessata deve:

- **avere la sede legale / operativa in Italia** e risultare regolarmente costituita, iscritta e "attiva" al Registro Imprese per una delle attività sopra evidenziate;
- **non essere in liquidazione volontaria / sottoposta a procedura concorsuale** con finalità liquidatorie;
- **non essere già "in difficoltà" al 31.12.2019** ai sensi dell'art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- **non essere destinataria di sanzioni interdittive** ex art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una **specifico percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi 2019**.

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell'ammontare dei ricavi 2019.

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	60%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 2.000.000	40%

Per la quantificazione del contributo va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso al contributo le risorse finanziarie stanziare sono **ripartite tra le imprese aventi diritto** all'agevolazione, riconoscendo a ciascuna un importo determinato con la predetta modalità.


Va peraltro evidenziato che:

- l'importo potenzialmente spettante va eventualmente **ridotto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato**.

I contributi sono concessi ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" di cui alla comunicazione della Commissione UE 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti "de minimis").

In caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, **la concessione degli aiuti è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE**;

- qualora le **risorse stanziare** (€ 200 milioni) **risultino insufficienti** a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo sarà **proporzionalmente ridotto** tra i soggetti interessati.



Modalità di riconoscimento del contributo

Il contributo a fondo perduto in esame è **riconosciuto previa presentazione al MISE**, in via telematica, **di un'apposita domanda** attestante la sussistenza dei requisiti, comprovati tramite dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000.

È demandata allo stesso MISE l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e del contenuto delle predette dichiarazioni sostitutive.

Va evidenziato che ai fini dell'erogazione del contributo in esame **non sono applicabili**:

- l'art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base al quale quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta **inadempiente al versamento** di una o più **cartelle di pagamento** per un importo **complessivamente pari almeno a € 5.000**;
- le **verifiche sulla regolarità contributiva** del soggetto beneficiario.

2. MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CHIUSE AL 27.01.2022 – art. 1

È rifinanziato per il 2022 in misura pari a € 20 milioni lo specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dall'art. 2, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle **attività che al 27.1.2022** (data di entrata in vigore del Decreto in esame) risultavano **chiuse** in conseguenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia:

- **sale da ballo**;
- **discoteche**;
- **locali assimilati**.

Ai fini dell'attuazione della nuova disposizione risulta applicabile il Decreto MISE 9.9.2021, in quanto compatibile, contenente l'attuazione delle previsioni di cui al citato art. 2.

3. MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ VIETATE / SOSPENSE AL 31.1.2022 – art. 1

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia, le cui **attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022** ai sensi dell'art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, è prevista la **sospensione dei**



seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022 (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):

- **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale **operate** in qualità di sostituti d'imposta nel **mese di dicembre 2021**;
- **liquidazione IVA di dicembre 2021.**

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 16.09.2022.**

4. MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 - PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI – art. 3

Il fondo di cui all'art. 26, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano, destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 è incrementato per il 2022 di € 20 milioni per **interventi a favore di:**

- **parchi tematici;**
- **acquari;**
- **parchi geologici;**
- **giardini zoologici.**

5. MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 - ATTIVITA' DI RISTORAZIONE / GESTIONE PISCINE – art. 3

Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 1-ter, DL n. 73/2021 è previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni per **"interventi"** a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività.

96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.20	Gestione di piscine

Per usufruire dell'agevolazione il soggetto interessato deve aver subito **nel 2021 una riduzione dei ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), **TUIR non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.**

Per le **imprese costituite nel corso del 2020**, ai fini della verifica della riduzione va fatto riferimento all'**ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi** dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2021.

6. CREDITO D'IMPOSTA RIMANENZE SETTORE TESSILE – art. 3

Il credito d'imposta di cui all'art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. "bonus tessile e moda", riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza



COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti a favore dei soggetti esercenti attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è **esteso per il 2021**, anche **alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio** nei predetti settori, come di seguito individuate.

47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, arredamento e biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di € 250 milioni per il 2022.

7. CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI PER LE IMPRESE TURISTICHE – art. 5

Per le **imprese del settore turistico** è previsto il riconoscimento del “bonus canoni locazione” di cui all’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Il bonus spetta in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019**.

La predetta novità è **subordinata all’autorizzazione UE**.

La disposizione in esame è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione 19.3.2020, C(2020) 1863 final della Commissione UE, c.d. “Temporary Framework”.

A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalla Sezione 3.1 “*Aiuti di importo limitato*” e 3.12 “*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*”, con le modalità / termini di presentazione individuati dall’Agenzia delle Entrate.

8. BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – art. 9, comma 1

È riconosciuto anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022** il credito d’imposta introdotto dall’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti dei **soggetti in regime forfetario** ex Legge n. 398/91.

L’investimento in campagne pubblicitarie:



- deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni;
 - è riconosciuto: a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
 - nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

Si rammenta che il corrispettivo sostenuto per le predette spese dal soggetto erogante costituisce per lo stesso **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

9. CONTRIBUTI SPESE SANIFICAZIONE – art. 9, comma 2

È incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui all'art. 10, comma 3, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** a ristoro delle **spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19** sostenute da:

- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di **ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari** emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.

Il beneficio **non spetta** alle società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 superiore a € 100 milioni.

10. CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI – art. 9, commi 3 e 4

Le risorse del "*Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*" di cui all'art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018):

- sono incrementate di € 20 milioni per il 2022;
- possono essere destinate parzialmente all'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle **associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**.

Una quota delle risorse (fino al 30% dell'ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

A tal fine i soggetti interessati devono **presentare una specifica domanda** secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

11. INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0 – art. 10

Vengono **incrementate** le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo.

Per la **quota superiore a 10 milioni di euro** degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di **transizione ecologica**, il **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0** (disciplina dal **01.01.2023 al 31.12.2025** e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella **misura del 5% del costo** fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a **50 milioni di euro**.

12. CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE – art. 15

È riconosciuto un **contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta**, a favore delle **imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui **costi per kWh della componente elettrica**, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30%** rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:



- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta:

- è pari al **20% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- è **cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

13. BLOCCO ALLE SUCCESSIVE CESSIONI DEI CREDITI DI IMPOSTA – art. 28

Nell'ambito di **tutte le detrazioni edilizie** per le quali è concessa l'opzione per lo **sconto in fattura e la cessione del credito**, viene prevista la possibilità di effettuare **una sola cessione** (oltre lo sconto), **escludendo quindi tutte le successive cessioni**.

Pertanto, **dal 27 gennaio**:

- in caso di **sconto in fattura**, il **fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto**, che, però, successivamente, **non può cederlo nuovamente**;
- in caso di **cessione del credito**, **non è ammessa facoltà di successiva cessione**.

Viene **esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d'imposta**:

- a) **credito d'imposta per botteghe e negozi**;
- b) **credito d'imposta per i canoni di locazione**;
- c) **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**;
- d) **credito d'imposta per sanificazione**.

I **crediti che, alla data del 07.02.2022**, sono stati **precedentemente oggetto di una delle opzioni** di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono **costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione** ad altri soggetti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Palazzolo sull'Oglio, 04 febbraio '22

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)